

**Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali – DPF018**  
**Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Territoriale**

**ALLEGATO N. 3: Relazione Istruttoria**

Osservazione/richiesta	RISCONTRO
<b>In riferimento all' Art. 2</b> , in merito all'osservazione <i>"non è possibile stabilire i tetti di spesa per un triennio a meno che non si preveda un aumento automatico collegato agli incrementi relativi alla variazione in aumento dei costi generali e delle condizioni nazionali ed internazionali"</i>	Si rimanda: -alla previsione di cui al comma 5 dell'art 14 "tariffe" dello schema di contratto allegato; -alla delibera della Corte dei Conti n. 135/2022 che, in sede di esame della spesa per acquisiti da operatori privati accreditati ha <i>"raccomandato nuovamente la stipula di accordi che abbiano un consistente respiro temporale"</i> <i>"in grado di assicurare lo svolgimento della necessaria attività di programmazione e di massimizzare il contenimento dei costi"</i> .
<b>Per l'Art. 3</b> , in merito alla richiesta di <i>conoscere le procedure di presa in carico e di remunerazione delle prestazioni rese a soggetti socialmente pericolosi oltre il tetto di spesa di cui all'art. 3 oltre che le procedure assunte dal Dipartimenti di Salute mentale e agli atti di programmazione regionale ai quali fare riferimento..."</i>	Si rimanda: -al contenuto di cui all'allegato n. 3 per l'inserimento in Strutture Riabilitative Psichiatriche private accreditate, di utenti con pericolosità sociale; - alle procedure di remunerazione che ogni ASL intenderà adottare sulla scorta dei meccanismi di ripartizione della spesa sanitaria delineati nella DGR 499/2022;
<b>In riferimento all'Art.5</b> <i>"Criteri di ripartizione spesa preventivata"</i> : <i>si contesta la mancata previsione di una ripartizione più flessibile del tetto di spesa, analogamente a quanto stabilito per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26</i>	La richiesta di una ripartizione più flessibile del tetto di spesa, non può essere accolta in ragione della specificità del setting assistenziale in oggetto che non può presupporre il recupero di prestazioni sanitarie non fruite nei periodi più critici della pandemia da COVID 19;
<b>Per l'Art. 8</b> , rispetto alla contestazione circa la previsione di <i>"comunicazione numero giornaliero delle presenze, ammessi e dimessi"</i>	È stata prevista la possibilità di concordare con le AASSLL la periodicità delle trasmissioni;
Riguardo all' <b>Art. 11, comma 4</b> , relativamente alla richiesta che <i>"I controlli e le verifiche dovranno essere effettuati sulla scorta di linee guida uniche in sede regionale possibilmente da parte di un Unico NOC"</i>	Si conferma l'attuale regolamentazione
<b>Riguardo all'Art. 13, c.2 e c.8</b> , l'osservazione sulla <i>mancata possibilità di conseguire il rispetto di tempi certi di pagamento e di vedersi tutelata in caso di violazione dei termini, da parte della ASL</i>	Si precisa che è stata inserita la disposizione di cui al comma 4 alla quale si rimanda, insieme alla disciplina contenuta dalla DGR n. 124/2020 <i>"Adozione documento "Disposizioni per le Aziende Sanitarie regionali per la fatturazione e trasmissione relativi documenti contabili da parte delle strutture private accreditate, per le prestazioni di cui all'ex art. 8 - quinquies D.Lgs 502/92"</i> ;
<b>In riferiemto all'Art. 14 "Tariffe" (commi 1, 2, 4, 5):</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riguardo al pagamento delle prestazioni sulla base del "setting diverso", si conferma l'attuale regolamentazione;</li> </ul>

- con nota prot n. 132734/DPF del 05 aprile 2022, il Dipartimento regionale ha invitato l’Agenzia Sanitaria regionale a procedere alla verifica dei contenuti del Manuale di autorizzazione di cui alla DGR n. 591/P 2008, con specifico riferimento ai requisiti organizzativi e di personale dei setting assistenziali relativi all’Area territoriale. L’esito delle verifiche sarà determinante per l’individuazione delle conseguenti ed opportune determinazioni anche tariffarie restando impregiudicato il vincolo del rispetto dell’equilibrio economico– finanziario del SSR, così come richiesto dai Ministeri affiancanti il Piano di Rientro.
- Quanto alla richiesta di adeguamento del budget annuo all’aumento delle tariffe, si ribadisce che la Regione Abruzzo, in quanto regione in Piano di Rientro, non può prescindere dal preservare i livelli essenziali di assistenza programmati fermo il rigoroso rispetto della previsione di spesa complessivamente stabilita;
- con nota prot. n. RA/417886 dell’11/10/2022 questo Dipartimento ha dato impulso- così come previsto dalla DGR 499/22 (“Erogatori privati accreditati per prestazioni psicosocioriabilitative. Approvazione tetti di spesa per il triennio 2022-2024)- alla ricognizione del personale sanitario non medico presso le Strutture (ammesse alla negoziazione per il triennio 2022-2024) che applicano il contratto AIOP ARIS sottoscritto l’08 ottobre 2020, per accertare la sostenibilità dell’iniziativa per il rinnovo del CCNL, di cui alla DGR n. 656/2021; con successiva nota prot. n. RA/472647/22 del 3/11/2022 sono stati rimessi i dati acquisiti al Servizio Regionale competente.